

Lodo e impugnazione

Torino 17 febbraio 2023

Elena Zuconi Galli Fonseca

Le forme dei provvedimenti
Ordinanza, lodo parziale e non definitivo

Il lodo **parziale** su domande

- Pluralità di domande
- Impugnabilità immediata
- Il «problema» dell'impugnazione differita tramite riserva

Il lodo **non definitivo** su questioni

- Su questioni (di rito o merito)
- Solo impugnabilità differita (col lodo definitivo)

L'ordinanza non soggetta a deposito

- Su questioni (di rito o merito)
- Sempre modificabile e revocabile, non impugnabile

Il lodo interinale sulla competenza degli arbitri: s.u. 8-11-2016, n. 23463



- *l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale [...], deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito»;*
- *Sicché il lodo sulla competenza degli arbitri è impugnabile solo con il lodo definitivo.*

E se il lodo declina la competenza?

- Art. 819 quater
- *Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa [...] avviene **entro tre mesi** dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione*
- *[..] L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta **l'estinzione** del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310*

E la forma del
provvedimento
cautelare?

E la forma della
sospensione della
delibera assembleare?

Termini per impugnare:
breve di **90 giorni** dalla
notificazione del lodo;
lungo di **6 mesi** dalla
sottoscrizione del lodo

*La ratio è identica a quella del c.d. termine lungo di impugnazione delle sentenze [...] unica differenza, la fissazione del dies a quo dalla pubblicazione per le sentenze e dall'ultima sottoscrizione per i lodi arbitrali: distinzione perfettamente coerente con la **diversa natura delle due pronunce**, più sopra evidenziata.*

*E' pur vero che il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni che, in tema di decorrenza di termini processuali d'impugnazione, fissavano la stessa - in luogo che dalla comunicazione agli interessati - da altri eventi. [...] Ciò che, però, fa la differenza - inducendo, nell'esegesi in esame, a diversa conclusione - è che in tutti quei casi si trattava di termini **assai ristretti**.*

*Al riguardo, anzi, si noti come, se il termine c.d. lungo per impugnare il lodo è di un anno ai sensi dell'art. 828 c.p.c., è stato invece ridotto alla metà - dunque, a soli sei mesi - quello per impugnare la sentenza del giudice con l'appello e con il ricorso per cassazione, oltre che con il ricorso in revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, a norma dell'art. 327 c.p.c.. Sotto questo profilo, il trattamento della parte interessata all'impugnazione del lodo arbitrale è **addirittura peggiore**, rispetto a quello della parte di un giudizio ordinario.*

Rilievo officioso
o iniziativa di
parte?
La questione
dei cautelari

Art. 817, comma 2°

«La parte che non eccepisce nella
prima difesa successiva
all'accettazione degli arbitri
l'incompetenza di questi per
inesistenza, invalidità o
inefficacia della convenzione
d'arbitrato, non può per questo
motivo impugnare il lodo, salvo
il caso di controversia non
arbitrabile»

I motivi di impugnazione per nullità



I motivi di impugnazione

Vizi riguardanti la nomina

Art. 829, comma 1°, n. 2

«se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale»

La dichiarazione di indipendenza

Omessa dichiarazione

- Nullità dell'accettazione
- Decadenza ex art. 813 bis

Dichiarazione reticente

- Decadenza ex art. 813 bis
- Ricusazione ex art. 815

Omissione della
dichiarazione di
indipendenza



Nullità
dell'accettazione



Impugnazione
del lodo?
Dipende

Dichiarazione
reticente



Decadenza *ex*
art. 813 bis



Impugnazione
del lodo in caso
di rigetto?

Parzialità: si può impugnare il lodo solo in caso di

Interesse diretto

Motivi conosciuti
quando non è più
possibile la
ricusazione

Rigetto della
ricusazione

Accoglimento
dell'istanza e
ciononostante
l'arbitro ha deciso

- Il lodo è impugnabile *ex n. 2* anche per difetto di equidistanza dell'arbitro (o del terzo designatore) rispetto alle parti

Vizi riguardanti il procedimento arbitrale

Art. 829, comma 1°, n. 9

«se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio
del contraddittorio»

**garanzia in senso
sostanziale e non formale.**

- Non basta che una certa regola posta a tutela del diritto di difesa sia violata, affinché ricorra la nullità, perché occorre verificare se, nonostante la violazione, la parte abbia comunque avuto modo difendersi

**l'inderogabilità non vale
quando il diritto è già
maturato.**

- La parte può rinunciare al contraddittorio una volta che sia stata messa in condizione di esplicitare il suo diritto.

- **I termini perentori**

- **Cassazione civile, sez. I, 21/01/2016, n. 1099**

- **Il contraddittorio post-istruttoria**

- **Cassazione civile, sez. I, 16/11/2015, n. 23402**

Vizi riguardanti il lodo arbitrale

Art. 829, comma 1° n. 5 e 823, comma 2°, n. 4

Il lodo deve contenere: [...] 5) L'esposizione sommaria dei motivi
, [...]

E la sentenza?


- Art. 118 disp. att. :
- *La motivazione della sentenza [..] consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*
- *Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.*
- *In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.*

Cass. ss.uu. 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054: resta solo il controllo

sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza)

sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)

L'error in iudicando.....



Per regola, il lodo non è impugnabile per violazione di legge ma....

The diagram consists of two circles connected by a right-pointing triangle. The left circle is orange and contains the text 'Per regola, il lodo non è impugnabile per violazione di legge ma....'. The right circle is grey and contains the text 'E' sempre sindacabile la violazione dell'ordine pubblico'. The triangle is also orange and points from the left circle to the right circle.

E' sempre sindacabile la violazione dell'ordine pubblico

Eccezioni alla regola dell'inimpugnabilità

- Volontà delle parti
- Casi previsti dalla legge
- Decisione pregiudiziale su questioni non compromettibili
- Controversie di lavoro (contrarietà a legge e contratti collettivi)
- Arbitrato societario: art. 838 *ter*

Arbitrato
societario: Art.
838 *quater*

- *Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.*

Lodo internazionale e lodo straniero

Art. 822: Il lodo internazionale e la lex causae

- *Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare **le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia**. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.*

Nuovo art. 839:

Il lodo straniero ha **efficacia immediatamente esecutiva** nel momento del decreto di riconoscimento

Nuovo art. 840

L'efficacia esecutiva o l'esecuzione è sospesa dal consigliere istruttore in sede di opposizione, se ricorrono gravi motivi